

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENZIA GIULIA

COMUNE DI STARANZANO
(Provincia di Gorizia)



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

(ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 59 della L.R. 5/2007)

Staranzano, 05/02/2010

Articolo 1

“Competenze”

1. La Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. e dell'art. 59 della L.R. 5/2007, è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:

- su tutti gli interventi per i quali sia previsto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale;
- sugli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004.

Esprime inoltre parere facoltativo e non vincolante sui piani attuativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico.

2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto nel progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti nell'ambito di una tutela complessiva del territorio.

3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnicogiuridica degli interventi proposti.

Articolo 2

“Composizione e nomina”

1. La Commissione è composta da tre membri scelti dalla Giunta Comunale tra figure professionali esterne all'Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Il requisito richiesto per la nomina è il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, attinente una delle seguenti materie:

- Tutela paesaggistico-ambientale;
- Storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
- Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- Progettazione edilizia ed architettonica;
- Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
- Scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
- Scienze geologiche;
- Scienze biologiche.

3. Per la nomina dei componenti si dovrà inoltre tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, nonché eventuali ulteriori esperienze professionali e la partecipazione a corsi di formazione, master, o iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

4. I componenti della Commissione vengono scelti fra i nomi proposti all'Amministrazione Comunale mediante invio dei rispettivi curricula professionali che dimostrino i requisiti richiesti ai precedenti punti 2 e 3.

5. Il termine per la presentazione delle domande e dei curricula, da parte dei soggetti interessati a far parte della Commissione, è di 20 giorni dalla affissione all'albo e dalla

pubblicazione sul sito del Comune del presente Regolamento. In tale periodo si darà comunicazione anche agli Ordini e ai collegi Professionali nonché alle Associazioni ambientaliste che potranno proporre dei nominativi purché in possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti 2 e 3, comprovati da curriculum professionale. L'Amministrazione potrà nominare quale componente della Commissione anche un cittadino di comprovata competenza in materia paesaggistica e di storia locale purché in possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti 2 e 3, comprovati da curriculum professionale.

6. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.

7. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza.

8. Partecipa altresì alla Commissione il Responsabile del Procedimento per relazionare sull'istruttoria delle pratiche e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 3

“Incompatibilità”

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono contemporaneamente far parte della Commissione Edilizia.

2. Non possono far parte della Commissione soggetti che abbiano tra loro, con i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, legami di parentela o affinità fino al quarto grado.

3. Non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale e i dipendenti del Comune di Staranzano.

Articolo 4

“Astensione, decadenza, revoca”

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminati progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena di invalidità delle decisioni assunte. L'astensione deve essere verbalizzata.

2. I membri decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive.

3. I componenti della Commissione possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, in relazione all'esame dei progetti da loro elaborati e alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.

4. La revoca è disposta dalla Giunta Comunale.

5. I componenti della Commissione, decaduti o revocati, sono sostituiti con le stesse modalità previste al precedente art. 2 e durano in carica fino al compimento del mandato dei Commissari sostituiti.

Articolo 5

“Durata della Commissione locale per il paesaggio”

1. La Commissione locale per il paesaggio rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata.

Alla scadenza di tale termine la Commissione di intende prorogata di diritto sino alla nomina della nuova.

2. Non possono essere rinominati i componenti decaduti o revocati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.

Articolo 6

“Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio”

1. Le riunioni della Commissione sono riservate.

2. Le riunioni della Commissione sono convocate su richiesta del Responsabile del procedimento per le autorizzazioni paesaggistiche.

3. La riunione è convocata con avviso scritto recapitato tramite posta, a mezzo fax o posta elettronica con allegato Ordine del Giorno con almeno tre giorni naturali e consecutivi, di preavviso.

4. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata un giorno naturale e consecutivo prima della seduta anche a mezzo fax o posta elettronica. L'aggiornamento della commissione, che si verifica qualora nel corso di una seduta non sia possibile esaminare tutte le pratiche inserite nell'ordine del giorno, non necessita di convocazione scritta ma può essere fatta telefonicamente o tramite posta elettronica.

5. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a dodici ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro disponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle questioni da trattare.

6. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza del Presidente e di un ulteriore componente.

7. La Commissione esprime il parere a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.

8. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. Fanno eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza, su proposta dell'Amministrazione, vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.

9. I pareri devono essere sempre adeguatamente motivati. La commissione, nel parere positivo, può formulare prescrizioni.

10. Se per più di tre volte consecutive nelle riunioni della Commissione non si raggiunge il numero legale, la Commissione è sciolta d'ufficio. Per la ricostituzione dell'organo si applicano le norme del presente Regolamento.

11. Delle decisione della Commissione viene redatto regolare verbale a cura del Segretario della Commissione. Detto verbale viene approvato nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e sottoscritto da tutti i componenti oltre che dal Segretario.

Articolo 7

“Criteri di valutazione”

1. La Commissione locale per il paesaggio è tenuta ad esprimere il proprio parere sui progetti sottoposti con motivazioni espresse in modo articolato, affinché siano chiare ed esaustive le valutazioni effettuate con riferimento ai vincoli considerati al fine di supportare la valutazione finale relativa all'autorizzazione paesaggistica.

Il parere è espresso considerando criteri di valutazione che attengono:

- ai requisiti qualitativi riguardanti gli aspetti generali formali, compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro rapporto con gli elementi significativi dell'ambito paesaggistico circostante;
- ai requisiti di qualità formale e compositiva degli edifici, in relazione ai luoghi e alle tipologie edilizie preesistenti;
- ai requisiti particolari riguardanti gli aspetti decorativi di finitura degli edifici, i materiali e i colori;
- agli accorgimenti relativi alla salvaguardia dell'ambiente, all'impatto ambientale delle opere, alla modalità di inserimento paesaggistico e nel tessuto urbano.

2. La Commissione esprime pareri definitivi, positivi o negativi; può motivatamente sospendere l'esame della pratica per ascoltare i progettisti, convocati per la riunione immediatamente successiva (o per svolgere approfondimenti sulle proposte progettuali).

3. Il parere contrario deve essere esplicito, dettagliato e motivato in relazione ai criteri di valutazione sopra elencati anche ai fini del superamento dei motivi che hanno comportato il diniego.

Articolo 8

“Procedimento”

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la propone alla Commissione.

2. La relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 è prescrittiva; in assenza di suddetta relazione non è possibile rilasciare l'autorizzazione. I progetti, carenti di tale documentazione non vengono sottoposti al parere della Commissione.

3. Il progettista deve fornire inoltre tutte le informazioni che descrivono i luoghi ove si interviene e le opere progettate destinate a modificarli. E' inoltre necessario integrare gli elaborati con un'ampia ed esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento in cui esso si inserisce.

4. Per progetti di non facile lettura spaziale la commissione, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l'elaborazione di fotomontaggi, schizzi, rappresentazioni in 3D, viste prospettiche o assonometriche che facilitino la comprensione e la natura dell'opera, illustrandone l'inserimento nel contesto e anticipandone gli effetti paesaggistici.

5. I professionisti progettisti possono, previa richiesta formale motivata, chiedere di essere sentiti dalla Commissione per relazionare in merito ai progetti in esame.

6. La Commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione.